

Sesto San Giovanni,

22/04/2022

Spettabile

Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente - ARERA

Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Documento per la consultazione 133/2022/r/eel

Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Osservazioni di Falck Renewables

Falck Renewables accoglie positivamente la scelta dell'Autorità di regolazione (ARERA) di coinvolgere gli operatori nel processo di perfezionamento di alcuni aspetti regolatori relativi all'attuazione dell'articolo 15bis del decreto-legge 4/2022, coordinato con la legge di conversione 25/2022, volto a definire le procedure per individuare la quantità di energia immessa a cui si applica il meccanismo di compensazione a due vie previsto dalla medesima disposizione e quantificare le associate partite economiche, oggetto di regolazione con il GSE.

Approviamo altresì l'accoglimento da parte dell'Autorità della richiesta, precedentemente avanzata da diversi operatori, volta ad esplicitare l'esenzione dall'applicazione della norma per i contratti oggetto di coperture finanziarie, come indicato al paragrafo 3.2 del presente documento. Al fine di non penalizzare gli operatori coinvolti, risulta tuttavia necessario adeguare conseguentemente il *settlement* con il GSE, come meglio esplicitato al punto S.3.

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com

Cap. Soc. € 325.968.319,00 int.vers.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

Riteniamo che i contenuti minimi da includere nella dichiarazione siano sufficientemente puntualizzati nel documento oggetto di consultazione. Crediamo, tuttavia, che la relazione tecnica da trasmettere congiuntamente a tale dichiarazione debba essere completata includendo una serie di indicazioni minime definite dall'Autorità.

S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

Si ritiene che la tempistica qui proposta sia eccessivamente stringente per gli operatori. Chiediamo, pertanto, la possibilità di estendere a 60 giorni la scadenza per la predisposizione della dichiarazione.

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 - 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

Si ritiene che non siano stati sufficientemente puntualizzati i criteri di calcolo della percentuale X per la determinazione della quota di energia immessa per la quale il meccanismo di cui all'art. 15-bis trova applicazione. Con particolare riferimento ai contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi, esentati dalla misura, riteniamo opportuno che il calcolo del parametro X sia effettuato *ex-ante*, sulla base della produzione storica, mediante un *settlement* mensile, con la possibilità di prevedere un conguaglio a fine del periodo febbraio - dicembre 2022, in cui il valore di X verrebbe ricalcolato in base al volume effettivamente prodotto nel medesimo periodo. A tal fine si suggerisce di determinare il valore *ex-ante* della percentuale X, come differenza tra l'unità e il rapporto tra:

- il volume coperto dai contratti nel periodo di applicazione dell'articolo 15bis (febbraio 2022 - dicembre 2022) e
- la media storica della produzione degli impianti nel periodo febbraio-dicembre negli anni dal 2010 al 2020, quale migliore stima del volume atteso per lo stesso periodo nell'anno 2022.

S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

Si ritiene che l'Autorità sia stata sufficientemente esaustiva nella definizione della quantificazione delle partite economiche, delle relative tempistiche e modalità di applicazione. Non riteniamo pertanto opportuno includere ulteriori puntualizzazioni.

S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?

Concordiamo con la possibilità di prevedere un calcolo delle partite economiche effettuato dal produttore e reso disponibile con cadenza mensile. Riteniamo altresì opportuno riservare tale facoltà a tutti gli operatori, su base volontaria, indipendentemente dalla complessità del contratto sottostante.